

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2019/2020)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/TFN-ST – RIUNIONE DEL 16.7.2019

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 luglio 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata - **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea - **Vice Presidenti**; Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli - **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza del Dr. Francesco Pio Benvenuto.

1) 58 – EKHATOR EDOSA KELVIN E IYAMU HELEN IKUOYEMWEN (GENITORI) PER EKHATOR EKPEN CLINTON (CALCIATORE - N. 28.6.2002 – MATR. FIGC 7019522) CONTRO ASD PETRIGNANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA APPOSTA SUL MODULO DI TRASFERIMENTO N. DL 6078164 DALLA AS GUBBIO 1910 ALLA ASD PETRIGNANO DATATO 21.1.2017).

Con ricorso presentato a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, i sig.ri Ekhatore Edosa Kelvin e Ikuoyemwen Iyamu hanno chiesto l'annullamento del tesseramento del proprio figlio Ekhatore Ekpen Clinton (nato a Perugia il 28.06.2002 matr. FIGC 7019522) eccependo che il modulo di trasferimento n. DL6078164 dalla AD Gubbio 1910 alla società ASD Petrignano datato 21.1.2017 non sarebbe stato da loro sottoscritto.

La società ASD Petrignano non ha trasmesso alcuna osservazione.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Acquisito il modulo di tesseramento il Tribunale ha rilevato che sussiste difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di trasferimento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché con quelle apposte sui documenti di identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del detto modulo. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l'apocrifia delle firme in questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il ricorso presentato da Ekhatore Edosa Kelvin e Iyamu Helen Ikuoyemwen (genitori) per Ekhatore Ekpen Clinton (calciatore - n. 28.6.2002 – matr. FIGC 7019522) e, per l'effetto, dichiara svincolato il calciatore Ekhatore Ekpen Clinton dalla società ASD Petrignano.

Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Stefano Persichelli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 23 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

3) 1 – BECIREVIC EMRAH (CALCIATORE - N. 7.9.1997 – MATR. FIGC 6521917) CONTRO ASD CALCIO ROMANESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Con atto del 05 luglio 2019, il calciatore Becirevic Emrah, di anni 22, ha formalmente richiesto lo svincolo ex art. 111 NOIF dalla Società ASD Calcio Romanese, con sede in Provincia di Bergamo (Lombardia), con la quale era tesserato dalla stagione sportiva 2013-2014, esponendo di aver trasferito la propria residenza in Turriaco (provincia di Gorizia, regione Friuli Venezia Giulia) fin dal 17 agosto 2016.

Ha allegato alla richiesta la documentazione anagrafica del cambio di residenza, nonché prova della comunicazione di copia dell'istanza alla Società di appartenenza e del versamento della prescritta tassa.

La Società non ha sollevato obiezioni sulla veridicità del trasferimento di residenza e, peraltro, si evince dal tabulato storico della F.I.G.C. che il calciatore è stato ceduto in prestito, negli ultimi tre anni, a Società calcistiche del Friuli Venezia Giulia, proprio per agevolare la pratica sportiva, dopo il trasferimento in altra Regione dalla Lombardia ed in Provincia non limitrofa.

Sussistono quindi tutti i presupposti normativi previsti dall'art. 111 NOIF per disporre lo svincolo con effetto immediato, essendo già trascorso il periodo di un anno dall'effettivo cambio di residenza, indicato dal comma primo dell'articolo sopramenzionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso presentato dal calciatore Becirevic Emrah (n. 7.9.1997 – Matr. FIGC 6521917) e,
per l'effetto, lo dichiara svincolato dalla società ASD Calcio Romanese.
Dispone restituirsi la tassa.

Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Stefano Persichelli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 23 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia